



COMUNE DI VALDINA

Città Metropolitana di Messina

n. 40 del 30-12-2018 del Reg. Delib.

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Revisione annuale delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016.*

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta d'inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 16 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale nel rispetto della L.R. 7/92, nel rispetto della L.R. 7/92 come modificata dalla L.R. 26/93, in via ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P/A	CONSIGLIERI	P/A
Danzè Adele	P	Pirri Angelo	P
Altadonna Giuseppa	P	Piccolo Fabio	P
Grillo Maria Rosaria	P	Farsaci Giuseppe	P
Cannuni Antonino	P	Bertino Pietro	P
Scibilia Antonio Mario	P	Midili Daniele	A
Assegnati n. 10	In carica n. 10	Assenti n. 1	Presenti n. 9

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza del Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio Scibilia Antonio Mario.

Partecipa con le funzioni di Segretario Comunale la Dott.ssa Francesca Galletta.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, illustrando brevemente il relativo allegato; viene evidenziato come, rispetto alla revisione straordinaria effettuata ex art. 24 del medesimo D. lgs. 175/2016, nell'odierna proposta venga prevista la liquidazione a norma di Statuto della quota detenuta dal Comune nella Società consortile "Tirreno Ecosviluppo 2000 Scarl", per le motivazioni ivi esposte.

Ciò premesso, il Presidente mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO

All'unanimità dei presenti, approva la proposta.

Viene dunque messa ai voti la proposta di conferimento dell'immediata esecutività alla predetta deliberazione e

IL CONSIGLIO

All'unanimità dei presenti, delibera l'immediata esecutività della proposta avente a oggetto "Revisione annuale delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii".

Così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 12.45 la seduta è sciolta.

COMUNE DI VALDINA

Città Metropolitana di Messina

Atti istruttori da sottoporre al Consiglio Comunale

PROPOSTA N. 43 DEL 24-12-2018

OGGETTO: *Revisione annuale delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016.*

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “*Decreto correttivo*”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

TENUTO CONTO che per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. a decorrere dal 2018 “*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*”:

CONSIDERATO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 le partecipazioni per le quali si verificano anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiamo conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c.7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è **adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.3, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica e nelle unite schede in allegato A alla presente deliberazione, dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P. occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

ACCERTATO, sulla base della documentazione in possesso dell'Ente, che alla data del 31/12/2017 il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

- **Società ATOME2 SPA in liquidazione - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,50%;**
- **SRR Messina area metropolitana - quota di partecipazione detenuta: 0,26%;**
- **Tirreno EcoSviluppo 2000 - società consortile a responsabilità limitata- quota di partecipazione detenuta: 6,66%;**
-

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 67/2015 con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art.1, comma 611 e segg. della legge n. 190/2014;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. con la quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute da questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D. lgs. 175;

CONSIDERATO CHE con la deliberazione di C.C. n. 13 del 23.07.2018 avente per oggetto "Recesso del Comune di Valdina dalla società consortile denominata "Tirreno Ecosviluppo 2000s.c.a.r.l.", il Comune ha deliberato di voler recedere dalla predetta società consortile, sicchè occorre completare il processo di liquidazione della quota ai sensi del vigente Statuto;

RITENUTO che non sussistono motivazioni per l'alienazione delle altre partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017;

Vista le note di riscontro della SRR Messina area metropolitana della SRR Messina area metropolitana, acquisita al protocollo dell'Ente;

Considerato che:

- la società ATOME2 S.P.A. è in liquidazione;

Ritenuto che, fermo restando la necessità della liquidazione della quota di partecipazione nella Tirreno Ecosviluppo S.c a. r.l. giusto il recesso deliberato dall'Ente con delibera di C.C. n. 13 del 23.07.2018 non sussistono motivazioni per l'alienazione delle altre partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017;

Vista la relazione tecnica e le schede di rilevazione, allegata alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dalla quale risultano gli esiti della ricognizione effettuata con l'elenco delle partecipazioni detenute;

Atteso che, come illustrato nella relazione tecnica, vengono confermate soltanto le partecipazioni in società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, la cui partecipazione consegue ad obblighi normativi;

Visto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che sulla proposta non occorre acquisire parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1 lett. b) del decreto legislativo n. 267/2000, non avendo ad oggetto la presente deliberazione strumenti di programmazione economico-finanziaria, modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni, ma bensì una semplice delibera ricognitiva delle partecipazioni possedute dall'Ente, e gli eventuali programmi di razionalizzazione;

Dato atto che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 3/2018, ha preso atto del parere del 18 settembre 2017 dell'Associazione nazionale dei revisori degli enti locali e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili circa la non obbligatorietà del parere del revisore dei Conti in ordine alle revisioni ex D.lgs. 175/2016;

Viste le linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP predisposte dal MEF e dalla Corte dei Conti;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'OO.RR.EE.LL.;

Si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. **Di approvare** tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato;
2. **Di approvare** la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, accertandole come da prospetto allegato sotto la lettera "A", composto dalla relazione tecnica e dalle schede di rilevazione predisposte secondo il modello predisposto dal MEF, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **Di dare atto** che sussistono i presupposti per la liquidazione della quota posseduta dall'Ente nella Società Consortile a r.l. Tirreno Ecosviluppo 2000, giusta delibera di C.C. n.13 del 23-07-2018;
4. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Finanziaria di inviare l'esito della ricognizione al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "*partecipazioni*" del dipartimento stesso, dal sito <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
6. **Di inviare**, altresì, copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 20, c. 1, T.U.S.P.;
7. **Di pubblicare** la deliberazione sul sito internet comunale, sezione "Amministrazione trasparente sotto-sezione di 1° livello "Enti Controllati" sotto-sezione di 2° livello "società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n.33/2013, modificato dal decreto legislativo n.97/2016;
8. **Di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, con compito di riferire al Consiglio stesso sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro un anno dall'adozione e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
9. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12,co.2dellaL.R. n.44/91, attesa la necessità di rispettare il termine del 31.12.2018 previsto dal D.lgs. n.175/2016.

Valdina 24-12-2018

Il Resp.le del procedimento

IL PROPONENTE
Di Stefano Antonino

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

UFFICIO PROPONENTE

SETTORE INTERESSATO

OGGETTO: *Revisione annuale delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016.*

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, come recepita con l'art.1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, come sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, che testualmente recita:

“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/00 sul presente atto.-

Data 24-12-2018 IL RESPONSABILE *F.to Dott.ssa Morgante Francesca*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di Regolarità Tecnica, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147 bis, del vigente D.lgs. 267/00 sul presente atto, attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.

SPESA

DIMINUZIONE DI ENTRATA

EURO

al Codice ex cap Imp.

Data 24-12-2018 IL RESPONSABILE *F.to Dott.ssa Morgante Francesca*

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta:

Il Presidente del Consiglio
F.to Antonio Mario Scibilia

Il Consigliere Anziano
F.to Dott.ssa Adele Danzè

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Galletta

Per copia conforme per uso amministrativo Dalla Residenza Municipale, lì 02-01-2019 Il Segretario Comunale <i>Dott.ssa Galletta Francesca</i>	Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal <u>02-01-2019</u> al <u>17-01-2019</u> . Col n. _____ del Reg. pubblicazioni. Il Resp.le della Pubblicazione _____
---	--

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n. 44:

- sarà affissa all'Albo Pretorio il 02-01-2019 per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11, comma 1);
- con lettera n. del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art.15, comma 3 e 4);

Dalla Residenza municipale, 02-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Galletta Francesca

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 1°, DELLA L.R. 31.12.1991, N. 44**

Dalla Residenza municipale, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Galletta Francesca

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2°, DELLA L.R. 31.12.1991, N. 44**

Dalla Residenza municipale, 30-12-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Galletta Francesca